

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 227



Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

62° anno

3 settembre 2019

Sommario

### II Atti non legislativi

#### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione, del 2 settembre 2019, che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia** ..... 1

#### Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013)** 26

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.



## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1382 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2019

**che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/477 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, dell'11 marzo 2015, relativo alle misure che l'Unione può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia,

previa consultazione del comitato per le misure di salvaguardia,

considerando quanto segue:

## 1. CONTESTO E PROCEDURA

- (1) Con il regolamento (UE) 2019/159 <sup>(2)</sup> la Commissione ha istituito misure di salvaguardia nei confronti di determinati prodotti di acciaio per un periodo di tre anni. Tali misure sono costituite da contingenti tariffari, applicabili per periodi specifici, che prevedono il pagamento di un dazio tariffario oltre contingente del 25 % sulle importazioni che superano una determinata soglia corrispondente al livello medio delle importazioni negli anni dal 2015 al 2017.
- (2) Per alcune delle categorie di prodotti oggetto delle misure di salvaguardia sono attualmente in vigore misure antidumping e/o compensative. Di conseguenza, una volta esauriti i contingenti tariffari stabiliti dalle misure di salvaguardia, sulle stesse importazioni di tali prodotti dovrebbero essere pagati sia il dazio tariffario oltre contingente sia il dazio antidumping o compensativo. Come evidenziato nel regolamento (UE) 2019/159 <sup>(3)</sup>, tale cumulo di misure antidumping e/o antisovvenzioni e misure di salvaguardia istituite dal medesimo regolamento può comportare un effetto sugli scambi maggiore rispetto a quanto auspicabile, rendendo necessario un esame a tempo debito.
- (3) Il 24 aprile 2019 la Commissione ha quindi pubblicato un avviso <sup>(4)</sup> concernente i potenziali effetti combinati delle misure antidumping e/o antisovvenzioni e delle misure di salvaguardia sulle categorie di prodotti in questione. Per comodità di riferimento tali categorie di prodotti sono elencate nell'allegato 1.A. Nell'avviso del 24 aprile 2019 la Commissione ha confermato che sussistono motivi per ritenere che la combinazione di tali misure potrebbe avere realmente un effetto superiore a quello auspicabile conformemente alla politica e agli obiettivi di difesa commerciale dell'Unione, come stabilito nel regolamento (UE) 2015/477 e che, al fine di garantire la proporzionalità delle misure in questione, è opportuno modificare le misure antidumping e compensative in vigore per le categorie di prodotti sulle quali gravano anche misure di salvaguardia.
- (4) Nello stesso avviso la Commissione ha invitato le parti interessate a comunicare per iscritto le loro osservazioni in merito alle suddette considerazioni.

<sup>(1)</sup> GUL 83 del 27.3.2015, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GUL 31 dell'1.2.2019, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GUL 31 dell'1.2.2019, pag. 53, considerando 186.

<sup>(4)</sup> GUC 146 del 26.4.2019, pag. 5.

## 2. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

- (5) La Commissione ha ricevuto osservazioni da 12 parti interessate e ha debitamente considerato le loro argomentazioni. Tali parti comprendono cinque produttori esportatori, un governo di un paese terzo, un'associazione europea di produttori di acciaio, quattro utilizzatori o importatori di acciaio nell'UE e un'associazione di utilizzatori di acciaio.
- (6) La maggioranza delle parti interessate ha convenuto che la combinazione di misure antidumping o antisovvenzioni e di misure di salvaguardia sugli stessi prodotti potrebbe avere un effetto superiore a quello auspicabile conformemente alla politica e agli obiettivi di difesa commerciale dell'Unione. Alcune parti interessate osservano che tale combinazione di misure potrebbe comportare un onere eccessivo per determinati produttori esportatori che intendono esportare nell'Unione, che in pratica sarebbero tagliati fuori dal mercato dell'Unione.
- (7) Un importatore della Lituania ha convenuto sul fatto che la combinazione di misure antidumping/antisovvenzioni e di misure di salvaguardia non è auspicabile e ha richiesto la correzione retroattiva dell'effetto combinato delle misure mediante rimborso all'importatore dell'importo eccedente del dazio pagato.
- (8) In risposta a tale richiesta la Commissione ha osservato che l'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/477 limita chiaramente tutte le misure prese a norma del medesimo regolamento disponendo che esse si applicano a decorrere dalla sua data di entrata in vigore e che, salvo diverse disposizioni della Commissione, non consentono il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data. Visto che gli eventuali effetti derivanti dal presente riesame sono quindi limitati a un'applicazione futura delle misure concomitanti in questione, l'argomentazione del produttore esportatore è stata respinta.
- (9) Un produttore esportatore della Russia ha sostenuto che, al fine di garantire la prevedibilità e la certezza del diritto ed evitare a tutti i costi l'effetto combinato di misure antidumping e/o antisovvenzioni e di misure di salvaguardia, la Commissione dovrebbe modificare immediatamente le misure antidumping in vigore indipendentemente dal fatto che i contingenti tariffari relativi ai prodotti oggetto della salvaguardia in questione siano esauriti o meno.
- (10) Detto produttore esportatore ha fatto riferimento specificatamente ai dazi antidumping su taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina, istituiti dal regolamento (UE) 2017/1795 della Commissione <sup>(1)</sup>.
- (11) A tale proposito la Commissione ha ricordato che le misure di salvaguardia si attivano solo in seguito all'esaurimento del livello pertinente del contingente tariffario (specifico o erga omnes) e all'imposizione del dazio tariffario oltre contingente applicabile. La Commissione ritiene che fino a quel momento, al fine di porre rimedio agli effetti delle importazioni sleali oggetto di dumping/sovvenzioni, continui ad essere necessario e giustificato l'intero livello delle misure antidumping/antisovvenzioni applicabili. La questione dell'effetto combinato diventa quindi pertinente solo in seguito al superamento della soglia quantitativa applicabile e all'applicazione dei dazi di salvaguardia supplementari.
- (12) In un'ulteriore osservazione la Commissione ha aggiunto che il livello delle importazioni delle categorie di prodotti esportati dal produttore esportatore russo è rimasta finora al di sotto del livello del contingente tariffario applicabile. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (13) Diverse parti interessate hanno sostenuto di essere soggette a doppie misure correttive, dato che ad alcuni prodotti originari degli Stati Uniti si applicano sia il dazio tariffario oltre contingente sia le cosiddette «misure di riequilibrio» istituite a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 della Commissione <sup>(2)</sup>. Esse hanno pertanto sostenuto che, nell'ambito di applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe sospendere anche dette misure di riequilibrio.
- (14) La Commissione ha osservato che, sostanzialmente, le «misure di riequilibrio» e le misure antidumping/antisovvenzioni perseguono obiettivi strategici diversi e non rientrano quindi nell'ambito di un riesame volto a valutare la proporzionalità delle misure antidumping/antisovvenzioni in combinazione con le misure di salvaguardia introdotte dal regolamento (UE) 2019/159. A tale proposito si ricorda che le misure antidumping/antisovvenzioni mirano a contrastare azioni commerciali «sleali» da parte di specifici operatori o paesi. Per contro le «misure di riequilibrio» mirano a ripristinare l'equilibrio tra le concessioni e gli obblighi in essere tra l'Unione e un altro membro dell'OMC mediante la sospensione di concessioni o altri obblighi sostanzialmente equivalenti <sup>(3)</sup> a seguito di un intervento unilaterale intrapreso dal membro dell'OMC che perturba tale equilibrio tra concessioni e obblighi. Ciò trova altresì riscontro nelle diverse basi giuridiche di queste ultime misure, nello specifico il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>. Le disposizioni del regolamento (UE) 2015/477, che costituisce la base giuridica del presente regolamento, si riferiscono unicamente all'effetto

<sup>(1)</sup> GUL 258 del 6.10.2017, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GUL 158 del 21.6.2018, pag. 5.

<sup>(3)</sup> Regolamenti (UE) 2018/724 (GUL 122 del 17.5.2018, pag. 14) e (UE) 2018/886 della Commissione.

<sup>(4)</sup> GUL 189 del 27.6.2014, pag. 50.

combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia sulle stesse categorie di prodotti, nel caso specifico quelle di cui all'allegato 1.A. Date la diversa situazione di fondo e la finalità delle diverse misure, una sospensione delle «misure di riequilibrio» in questione esula dall'ambito di applicazione del presente riesame. L'effetto combinato di misure di salvaguardia e misure di riequilibrio non può pertanto essere affrontato nell'ambito del quadro giuridico specifico del regolamento (UE) 2015/477. Di conseguenza l'argomentazione è stata respinta.

### 3. CONCLUSIONI

- (15) Sulla base di quanto precede e avendo debitamente tenuto conto di tutte le osservazioni presentate dalle parti interessate, la Commissione conferma che sussistono motivi sufficienti per ritenere che la combinazione dei dazi antidumping e/o antisovvenzioni e delle misure di salvaguardia istituite dal regolamento (UE) 2019/159 per le categorie di prodotti di cui all'allegato 1.A avrebbe realmente un effetto superiore a quello auspicabile conformemente alla politica e agli obiettivi di difesa commerciale dell'Unione, come stabilito nel regolamento (UE) 2015/477. La Commissione ritiene pertanto che sia opportuno introdurre misure volte a impedire l'applicazione concomitante, per le categorie di prodotti di acciaio di cui all'allegato 1.A, delle misure antidumping e/o compensative di cui all'allegato 2 e del dazio tariffario oltre contingente.
- (16) Di conseguenza, nel caso in cui alle categorie di prodotti di cui all'allegato 1.A diventi applicabile l'aliquota del dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 e questa superi l'equivalente aliquota del dazio antidumping e/o compensativo (il valore più elevato tra le due) applicabile alle stesse categorie di prodotti, è riscosso solo il dazio tariffario oltre contingente. In altre parole, in uno scenario in cui il dazio tariffario oltre contingente sia pari al 25 % e l'equivalente aliquota del dazio antidumping e/o compensativo applicabile alle stesse categorie di prodotti sia pari al 10 %, è riscosso solo il dazio tariffario oltre contingente. In tal caso la riscossione della misura antidumping e/o antisovvenzioni applicabile è sospesa durante il periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente.
- (17) Nel caso in cui alle categorie di prodotti di cui all'allegato 1.A diventi applicabile l'aliquota del dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 e questa sia inferiore all'equivalente aliquota del dazio antidumping e/o compensativo applicabile alle stesse categorie di prodotti, il dazio tariffario oltre contingente dovrebbe essere corrisposto in toto ed integrato dalla differenza tra il dazio tariffario oltre contingente e il livello del dazio antidumping/antisovvenzioni in vigore (il valore più elevato tra i due), secondo quanto indicato nell'allegato 2. In altre parole, nel caso in cui il dazio tariffario oltre contingente sia pari al 25 % e il valore più elevato dell'equivalente aliquota del dazio antidumping e/o dazio compensativo applicabile alle stesse categorie di prodotti sia pari al 35 %, il dazio tariffario oltre contingente del 25 % dovrebbe essere integrato dalla differenza del 10 % tra il dazio tariffario oltre contingente e l'equivalente aliquota del dazio antidumping e/o compensativo applicabile. In una tale situazione, la riscossione della parte della misura antidumping e/o antisovvenzioni non applicabile dovrebbe essere sospesa in modo da garantire che l'effetto combinato delle due misure non superi il livello più elevato del dazio antidumping/antisovvenzioni in vigore.
- (18) Per evitare dubbi, una volta che il dazio tariffario oltre contingente di salvaguardia cessa di applicarsi, la sospensione della riscossione della rispettiva misura antidumping/antisovvenzioni cessa anch'essa con effetto immediato. Da quel momento in poi, la riscossione delle misure antidumping/antisovvenzioni applicabili si applica come di consueto.
- (19) Nel caso in cui allo stesso prodotto originario di determinati paesi siano applicabili misure antidumping e antisovvenzioni combinate, le modalità di applicazione di tali misure al fine di evitare un doppio conteggio sono indicate nei regolamenti pertinenti di cui all'allegato 1.B. Nel caso in cui l'aliquota del dazio tariffario oltre contingente sia inferiore ai dazi antidumping e compensativi combinati, l'applicazione di quest'ultimo tipo di dazi (o di parte di essi) ha la precedenza sul primo.
- (20) Nel caso in cui le misure antidumping e/o antisovvenzioni applicabili consistevano in un dazio fisso, la Commissione lo ha convertito in un dazio ad valorem e ha confrontato il dazio ad valorem risultante con il dazio tariffario oltre contingente. Nel caso in cui il dazio ad valorem risultante era superiore al dazio tariffario oltre contingente, il dazio antidumping e/o antisovvenzioni ridotto a norma del considerando 16 è stato convertito nuovamente in dazio fisso.
- (21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato degli strumenti di difesa commerciale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile alle categorie di prodotti di cui all'allegato 1 del regolamento (UE) 2019/159 e superi l'equivalente livello ad valorem dei dazi antidumping/antisovvenzioni di cui all'allegato 2 del presente regolamento, è riscosso soltanto il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159.
2. Durante il periodo di applicazione del paragrafo 1, la riscossione dei dazi istituiti a norma dei regolamenti di cui all'allegato 1.B del presente regolamento è sospesa.
3. Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile alle categorie di prodotti di cui all'allegato 1 del regolamento (UE) 2019/159 e sia fissato a un livello inferiore all'equivalente livello ad valorem dei dazi antidumping/antisovvenzioni di cui all'allegato 2 del presente regolamento, il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il valore più elevato dell'equivalente livello ad valorem dei dazi antidumping/antisovvenzioni di cui all'allegato 2.
4. La parte dell'importo dei dazi antidumping/antisovvenzioni non riscossi a norma del paragrafo 2 è sospesa.
5. Le sospensioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono limitate nel tempo al periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159.

#### *Articolo 2*

Le misure adottate a norma del presente regolamento si applicano a decorrere dalla sua data di entrata in vigore e non hanno effetto retroattivo.

Le misure adottate a norma del presente regolamento non consentono il rimborso dei dazi riscossi prima della sua data di entrata in vigore.

#### *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2019

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

## ALLEGATO I.A

## Elenco delle categorie di prodotti soggette a misure di salvaguardia definitive

Numero di prodotto	Categoria di prodotto	Codici NC
1	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati	7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, 7212 60 00, 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, 7225 40 15, 7225 40 90, 7226 19 10, 7226 91 20, 7226 91 91, 7226 91 99
2	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati	7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7209 90 20, 7209 90 80, 7211 23 20, 7211 23 30, 7211 23 80, 7211 29 00, 7211 90 20, 7211 90 80, 7225 50 20, 7225 50 80, 7226 20 00, 7226 92 00
3	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)	7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10, 7225 19 90, 7226 19 80
4	Fogli rivestiti di metallo	7210 20 00, 7210 30 00, 7210 41 00, 7210 49 00, 7210 61 00, 7210 69 00, 7210 90 80, 7212 20 00, 7212 30 00, 7212 50 20, 7212 50 30, 7212 50 40, 7212 50 61, 7212 50 69, 7212 50 90, 7225 91 00, 7225 92 00, 7225 99 00, 7226 99 10, 7226 99 30, 7226 99 70
5	Fogli a rivestimento organico	7210 70 80, 7212 40 80
6	Prodotti stagnati	7209 18 99, 7210 11 00, 7210 12 20, 7210 12 80, 7210 50 00, 7210 70 10, 7210 90 40, 7212 10 10, 7212 10 90, 7212 40 20
7	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati	7208 51 20, 7208 51 91, 7208 51 98, 7208 52 91, 7208 90 20, 7208 90 80, 7210 90 30, 7225 40 12, 7225 40 40, 7225 40 60
8	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili	7219 11 00, 7219 12 10, 7219 12 90, 7219 13 10, 7219 13 90, 7219 14 10, 7219 14 90, 7219 22 10, 7219 22 90, 7219 23 00, 7219 24 00, 7220 11 00, 7220 12 00
9	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili	7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20, 7220 90 80
10	Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili	7219 21 10, 7219 21 90
12	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati	7214 30 00, 7214 91 10, 7214 91 90, 7214 99 31, 7214 99 39, 7214 99 50, 7214 99 71, 7214 99 79, 7214 99 95, 7215 90 00, 7216 10 00, 7216 21 00, 7216 22 00, 7216 40 10, 7216 40 90, 7216 50 10, 7216 50 91, 7216 50 99, 7216 99 00, 7228 10 20, 7228 20 10, 7228 20 91, 7228 30 20, 7228 30 41, 7228 30 49, 7228 30 61, 7228 30 69, 7228 30 70, 7228 30 89, 7228 60 20, 7228 60 80, 7228 70 10, 7228 70 90, 7228 80 00
13	Barre di rinforzo	7214 20 00, 7214 99 10
14	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili	7222 11 11, 7222 11 19, 7222 11 81, 7222 11 89, 7222 19 10, 7222 19 90, 7222 20 11, 7222 20 19, 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81, 7222 20 89, 7222 30 51, 7222 30 91, 7222 30 97, 7222 40 10, 7222 40 50, 7222 40 90
15	Vergelle di acciai inossidabili	7221 00 10, 7221 00 90

Numero di prodotto	Categoria di prodotto	Codici NC
16	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati	7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50, 7227 90 95
17	Profilati di ferro o di acciai non legati	7216 31 10, 7216 31 90, 7216 32 11, 7216 32 19, 7216 32 91, 7216 32 99, 7216 33 10, 7216 33 90
18	Palancole	7301 10 00
19	Materiale ferroviario	7302 10 22, 7302 10 28, 7302 10 40, 7302 10 50, 7302 40 00
20	Tubi gas	7306 30 41, 7306 30 49, 7306 30 72, 7306 30 77
21	Profilati cavi	7306 61 10, 7306 61 92, 7306 61 99
22	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura	7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, 7304 41 00, 7304 49 10, 7304 49 93, 7304 49 95, 7304 49 99
24	Altri tubi senza saldatura	7304 19 10, 7304 19 30, 7304 19 90, 7304 23 00, 7304 29 10, 7304 29 30, 7304 29 90, 7304 31 20, 7304 31 80, 7304 39 10, 7304 39 52, 7304 39 58, 7304 39 92, 7304 39 93, 7304 39 98, 7304 51 81, 7304 51 89, 7304 59 10, 7304 59 92, 7304 59 93, 7304 59 99, 7304 90 00
25	Grandi tubi saldati	7305 11 00, 7305 12 00, 7305 19 00, 7305 20 00, 7305 31 00, 7305 39 00, 7305 90 00
26	Altri tubi saldati	7306 11 10, 7306 11 90, 7306 19 10, 7306 19 90, 7306 21 00, 7306 29 00, 7306 30 11, 7306 30 19, 7306 30 80, 7306 40 20, 7306 40 80, 7306 50 20, 7306 50 80, 7306 69 10, 7306 69 90, 7306 90 00
27	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati	7215 10 00, 7215 50 11, 7215 50 19, 7215 50 80, 7228 10 90, 7228 20 99, 7228 50 20, 7228 50 40, 7228 50 61, 7228 50 69, 7228 50 80
28	Fili di acciai non legati	7217 10 10, 7217 10 31, 7217 10 39, 7217 10 50, 7217 10 90, 7217 20 10, 7217 20 30, 7217 20 50, 7217 20 90, 7217 30 41, 7217 30 49, 7217 30 50, 7217 30 90, 7217 90 20, 7217 90 50, 7217 90 90



## ALLEGATO I.B

**Elenco dei regolamenti che istituiscono misure antidumping e antisovvenzioni sui prodotti soggetti alle misure di salvaguardia**

- 1) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1795 DELLA COMMISSIONE, del 5 ottobre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina e che chiude l'inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Serbia (GU L 258 del 6.10.2017, pag. 24);
- 2) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/969 DELLA COMMISSIONE, dell'8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17);
- 3) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1328 DELLA COMMISSIONE, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 210 del 4.8.2016, pag. 1);
- 4) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/186 DELLA COMMISSIONE, del 7 febbraio 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese (GU L 34 dell'8.2.2018, pag. 16);
- 5) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/687 DELLA COMMISSIONE, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 116 del 3.5.2019, pag. 5);
- 6) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/688 DELLA COMMISSIONE, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 116 del 3.5.2019, pag. 39);
- 7) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/336 DELLA COMMISSIONE, del 27 febbraio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 50 del 28.2.2017, pag. 18);
- 8) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1429 DELLA COMMISSIONE, del 26 agosto 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 224 del 27.8.2015, pag. 10);
- 9) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1246 DELLA COMMISSIONE, del 28 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 204 del 29.7.2016, pag. 70);
- 10) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1019 DELLA COMMISSIONE, del 16 giugno 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia (GU L 155 del 17.6.2017, pag. 6);
- 11) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1141 DELLA COMMISSIONE, del 27 giugno 2017, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di talune barre di acciaio inossidabile originarie dell'India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 28.6.2017, pag. 2);
- 12) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1846 DELLA COMMISSIONE, del 14 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 268 del 15.10.2015, pag. 9);

- 13) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/110 DELLA COMMISSIONE, del 26 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari dell'Ucraina, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 6);
  - 14) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/330 DELLA COMMISSIONE, del 5 marzo 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 63 del 6.3.2018, pag. 15);
  - 15) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1469 DELLA COMMISSIONE, del 1° ottobre 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 246 del 2.10.2018, pag. 20);
  - 16) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/804 DELLA COMMISSIONE, dell'11 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 121 del 12.5.2017, pag. 3);
  - 17) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/251 DELLA COMMISSIONE, del 12 febbraio 2019, relativo ai dazi antidumping definitivi istituiti sulle importazioni da parte di Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd e recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 42 del 13.2.2019, pag. 25); e
  - 18) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/865 DELLA COMMISSIONE, del 4 giugno 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese facendo seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 139 del 5.6.2015, pag. 12).
-

## ALLEGATO 2

## Aliquote dei dazi antidumping e/o compensativi applicabili allorché sullo stesso prodotto è dovuto un dazio di salvaguardia

## ALLEGATO 2.1

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 della Commissione, del 5 ottobre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina e che chiude l'inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Serbia (GU L 258 del 6.10.2017, pag. 24).

Paese	Società	Codice aggiuntivo TARIC	Aliquota del dazio definitivo – in EUR per tonnellata netta	Equivalente in dazio ad valorem dell'aliquota del dazio	Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia – in EUR per tonnellata netta
Brasile	ArcelorMittal Brasil SA.	C210	54,5	16,3 %	0,00
Brasile	Aperam Inox América do Sul SA.	C211	54,5	16,3 %	0,00
Brasile	Companhia Siderúrgica Nacional	C212	53,4	15,70 %	0,00
Brasile	Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA (USIMINAS)	C213	63	17,50 %	0,00
Brasile	Gerdau Açominas SA.	C214	55,8	—	0,00
Brasile	Tutte le altre società brasiliane	C999	63	17,50 %	0,00
Iran	Mobarakeh Steel Company	C215	57,5	17,90 %	0,00
Iran	Tutte le altre società iraniane	C999	57,5	17,90 %	0,00
Russia	Novolipetsk Steel	C216	53,3	15 %	0,00
Russia	Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron Steel Works (PJSC MMK)	C217	96,5	33 %	23,39
Russia	PAO Severstal	C218	17,6	5,30 %	0,00
Russia	Tutte le altre società russe	C999	96,5	33 %	23,39
Ucraina	Metinvest Group	C219	60,5	19,40 %	0,00
Ucraina	Tutte le altre società ucraine	C999	60,5	19,40 %	0,00

## ALLEGATO 2.2

**Regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17).**

Paese	Società	Codice aggiuntivo TARIC	Dazio compensativo definitivo originario	Dazio antidumping definitivo originario	Dazio compensativo in caso di applicazione della misura di salvaguardia	Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia
Repubblica popolare cinese	Bengang Steel Plates Co., Ltd.	C157	28,10 %	0,00 %	3,10 %	0,00 %
Repubblica popolare cinese	Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd.	C158	7,80 %	10,30 %	0,00 %	0,00 %
Repubblica popolare cinese	Hesteel Co., Ltd. Tangshan Branch	C159	7,80 %	10,30 %	0,00 %	0,00 %
Repubblica popolare cinese	Hesteel Co., Ltd. Chengde Branch	C160	7,80 %	10,30 %	0,00 %	0,00 %
Repubblica popolare cinese	Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd	C161	4,60 %	31,30 %	4,60 %	6,30 %
Repubblica popolare cinese	Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd	C162	4,60 %	31,30 %	4,60 %	6,30 %
Repubblica popolare cinese	Shougang Jingtang United Iron and Steel Co. Ltd	C164	31,50 %	0,00 %	6,50 %	0,00 %
Repubblica popolare cinese	Beijing Shougang Co. Ltd., Qian'an Iron & Steel branch	C208	31,50 %	0,00 %	6,50 %	0,00 %
Repubblica popolare cinese	Angang Steel Company Limited	C150	17,10 %	10,80 %	2,90 %	0,00 %
Repubblica popolare cinese	Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.	C151	35,90 %	0,00 %	10,90 %	0,00 %
Repubblica popolare cinese	Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.	C147	35,90 %	0,00 %	10,90 %	0,00 %
Repubblica popolare cinese	Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.	C163	35,90 %	0,00 %	10,90 %	0,00 %
Repubblica popolare cinese	Maanshan Iron & Steel Co., Ltd	C165	17,10 %	10,80 %	2,90 %	0,00 %
Repubblica popolare cinese	Rizhao Steel Wire Co., Ltd.	C166	17,10 %	10,80 %	2,90 %	0,00 %
Repubblica popolare cinese	Rizhao Baohua New Material Co.,	C167	17,10 %	10,80 %	2,90 %	0,00 %
Repubblica popolare cinese	Tangshan Yanshan Iron and Steel Co., Ltd.	C168	35,90 %	0,00 %	10,90 %	0,00 %
Repubblica popolare cinese	Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.	C156	17,10 %	10,80 %	2,90 %	0,00 %
Repubblica popolare cinese	Tutte le altre società	C999	35,90 %	0,00 %	10,90 %	0,00 %

## ALLEGATO 2.3

**Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 210 del 4.8.2016, pag. 1).**

Paese	Società	Codice aggiuntivo TARIC	Dazio antidumping definitivo originario	Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia
Repubblica popolare cinese	Angang Steel Company Limited, Anshan	C097	19,70 %	0,00 %
Repubblica popolare cinese	Tianjin Angang Tiantie Cold Rolled Sheets Co. Ltd., Tianjin	C098	19,70 %	0,00 %
Repubblica popolare cinese	Hebei Iron and Steel Co., Ltd., Shijiazhuang	C103	20,50 %	0,00 %
Repubblica popolare cinese	Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd., Handan	C104	20,50 %	0,00 %
Repubblica popolare cinese	Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Shanghai	C105	20,50 %	0,00 %
Repubblica popolare cinese	Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd., Nanjing	C106	20,50 %	0,00 %
Repubblica popolare cinese	BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Benxi	C107	20,50 %	0,00 %
Repubblica popolare cinese	Bengang Steel Plates Co., Ltd, Benxi	C108	20,50 %	0,00 %
Repubblica popolare cinese	WISCO International Economic & Trading Co. Ltd., Wuhan	C109	20,50 %	0,00 %
Repubblica popolare cinese	Maanshan Iron & Steel Co., Ltd., Maanshan	C110	20,50 %	0,00 %
Repubblica popolare cinese	Tianjin Rolling-one Steel Co., Ltd., Tianjin	C111	20,50 %	0,00 %
Repubblica popolare cinese	Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Zhangjiagang	C112	20,50 %	0,00 %
Repubblica popolare cinese	Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd., Baotou City	C113	20,50 %	0,00 %
Repubblica popolare cinese	Tutte le altre società	C999	22,10 %	0,00 %
Russia	Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC, Magnitogorsk	C099	18,70 %	0,00 %
Russia	PAO Severstal, Cherepovets	C100	34 %	9,00 %
Russia	Tutte le altre società	C999	36,10 %	11,10 %

## ALLEGATO 2.4

**Regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese (GU L 34 dell'8.2.2018, pag. 16)**

Paese	Società	Codice aggiuntivo TARIC	Dazio antidumping definitivo originario	Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia
Repubblica popolare cinese	Hesteel Co., Ltd Handan Branch	C227	27,8 %	2,80 %
Repubblica popolare cinese	Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd	C158	27,8 %	2,80 %
Repubblica popolare cinese	Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch	C159	27,8 %	2,80 %
Repubblica popolare cinese	Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co., Ltd	C228	27,8 %	2,80 %
Repubblica popolare cinese	Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd	C229	17,2 %	0,00 %
Repubblica popolare cinese	Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd	C164	17,2 %	0,00 %
Repubblica popolare cinese	Zhangjiagang Shagang Dongshin Galvanized Steel Sheet Co., Ltd	C230	27,9 %	2,90 %
Repubblica popolare cinese	Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd	C112	27,9 %	2,90 %
Repubblica popolare cinese	Maanshan Iron & Steel Co., Ltd.	C312	26,1 %	1,10 %
Repubblica popolare cinese	Angang Steel Company Limited	C313	26,1 %	1,10 %
Repubblica popolare cinese	TKAS Auto Steel Company Ltd.	C314	26,1 %	1,10 %
Repubblica popolare cinese	JiangYin ZongCheng Steel CO., Ltd.	C315	26,1 %	1,10 %
Repubblica popolare cinese	Bengang Steel Plates Co., Ltd.	C316	26,1 %	1,10 %
Repubblica popolare cinese	BX STEEL POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd.	C317	26,1 %	1,10 %
Repubblica popolare cinese	Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.	C318	26,1 %	1,10 %
Repubblica popolare cinese	Shandong Kerui Steel Plate Co., Ltd.	C319	26,1 %	1,10 %

Paese	Società	Codice aggiuntivo TARIC	Dazio antidumping definitivo originario	Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia
Repubblica popolare cinese	Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd.	C320	26,1 %	1,10 %
Repubblica popolare cinese	Hunan Valin Liangang Steel Sheet Co., Ltd.	C321	26,1 %	1,10 %
Repubblica popolare cinese	Shandong Huifu Color Steel Co., Ltd.	C322	26,1 %	1,10 %
Repubblica popolare cinese	Fujian Kaijing Greentech Material Co., Ltd.	C323	26,1 %	1,10 %
Repubblica popolare cinese	Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.	C324	26,1 %	1,10 %
Repubblica popolare cinese	Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Co., Ltd.	C325	26,1 %	1,10 %
Repubblica popolare cinese	Yieh Phui (China) Technomaterial Co.	C326	26,1 %	1,10 %
Repubblica popolare cinese	Rizhao Baohua New Materials Co., Ltd.	C327	26,1 %	1,10 %
Repubblica popolare cinese	Jiangsu Gangzheng Steel Sheet Science and Technology Co., Ltd.	C328	26,1 %	1,10 %
Repubblica popolare cinese	Tutte le altre società	C999	27,9 %	2,90 %

## ALLEGATO 2.5

**Regolamento di esecuzione (UE) 2019/687 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 116 del 3.5.2019, pag. 5–38).**

**Regolamento di esecuzione (UE) 2019/688 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 116 del 3.5.2019, pag. 39).**

Paese	Società	Codice aggiuntivo TARIC	Dazio compensativo definitivo originario	Dazio antidumping definitivo originario	Dazio compensativo in caso di applicazione della misura di salvaguardia	Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia
Repubblica popolare cinese	Union Steel China	B311	13,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd, Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, e Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd	B312	29,7 %	26,1 %	29,7 %	1,1 %

Paese	Società	Codice aggiuntivo TARIC	Dazio compensativo definitivo originario	Dazio antidumping definitivo originario	Dazio compensativo in caso di applicazione della misura di salvaguardia	Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia
Repubblica popolare cinese	Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd e Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd	B313	23,8 %	5,9 %	4,7 %	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Angang Steel Company Limited	B314	26,8 %	16,2 %	18,0 %	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Anyang Iron Steel Co. Ltd	B315	26,8 %	0,0 %	1,8 %	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd	B316	26,8 %	0,0 %	1,8 %	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Baoutou City Jialong Metal Works Co. Ltd.	B317	26,8 %	16,2 %	18,0 %	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Changshu Everbright Material Technology Co. Ltd.	B318	26,8 %	16,2 %	18,0 %	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Changzhou Changsong Metal Composite Material Co.Ltd.	B319	26,8 %	16,2 %	18,0 %	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Cibao Modern Steel Sheet Jiangsu Co Ltd.	B320	26,8 %	0,0 %	1,8 %	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd.	B321	26,8 %	16,2 %	18,0 %	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Jiangyin Ninesky Technology Co.Ltd.	B322	26,8 %	0,0 %	1,8 %	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Jiangyin Zhongjiang Prepainted Steel Mfg Co.Ltd.	B323	26,8 %	0,0 %	1,8 %	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Jigang Group Co., Ltd.	B324	26,8 %	16,2 %	18,0 %	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Maanshan Iron&Steel Company Limited	B325	26,8 %	16,2 %	18,0 %	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co. Ltd.	B326	26,8 %	16,2 %	18,0 %	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Shandong Guanzhou Co. Ltd.	B327	26,8 %	16,2 %	18,0 %	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Shenzen Sino Master Steel Sheet Co.Ltd.	B328	26,8 %	16,2 %	18,0 %	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Tangshan Iron e Steel Group Co.Ltd.	B329	26,8 %	16,2 %	18,0 %	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Tianjin Xinyu Color Plate Co.Ltd.	B330	26,8 %	16,2 %	18,0 %	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Wuhan Iron And Steel Company Limited	B331	26,8 %	16,2 %	18,0 %	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Wuxi Zhongcai New Materials Co.Ltd.	B332	26,8 %	0,0 %	1,8 %	0,0 %



Paese	Società	Codice aggiuntivo TARIC	Dazio compensativo definitivo originario	Dazio antidumping definitivo originario	Dazio compensativo in caso di applicazione della misura di salvaguardia	Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia
Repubblica popolare cinese	Xinyu Iron And Steel Co.Ltd.	B333	26,8 %	0,0 %	1,8 %	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Zhejiang Tiannu Color Steel Co. Ltd.	B334	26,8 %	16,2 %	18,0 %	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Tutte le altre società	B999	44,7 %	13,6 %	33,3 %	0,0 %

## ALLEGATO 2.6

**Regolamento di esecuzione (UE) 2017/336 della Commissione, del 27 febbraio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 50 del 28.2.2017, pag. 18).**

Paese	Società	Codice aggiuntivo TARIC	Dazio antidumping definitivo originario	Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia
Repubblica popolare cinese	Nanjing Iron and Steel Co., Ltd.	C143	73,1 %	48,10 %
Repubblica popolare cinese	Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd	C144	65,1 %	40,10 %
Repubblica popolare cinese	Wuyang Iron and Steel Co., Ltd and Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co., Ltd	C145	73,7 %	48,70 %
Repubblica popolare cinese	Angang Steel Company Limited	C150	70,6 %	45,60 %
Repubblica popolare cinese	Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.	C151	70,6 %	45,60 %
Repubblica popolare cinese	Zhangjiagang Shajing Heavy Plate Co., Ltd.	C146	70,6 %	45,60 %
Repubblica popolare cinese	Jiangsu Tiangong Tools Company Limited	C155	70,6 %	45,60 %
Repubblica popolare cinese	Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.	C147	70,6 %	45,60 %
Repubblica popolare cinese	Laiwu Steel Yinshan Section Co., Ltd.	C154	70,6 %	45,60 %
Repubblica popolare cinese	Nanyang Hanye Special Steel Co., Ltd.	C152	70,6 %	45,60 %
Repubblica popolare cinese	Qinhuangdao Shouqin Metal Materials Co., Ltd.	C153	70,6 %	45,60 %

Paese	Società	Codice aggiuntivo TARIC	Dazio antidumping definitivo originario	Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia
Repubblica popolare cinese	Shandong Iron & Steel Co., Ltd., Jinan Company	C149	70,6 %	45,60 %
Repubblica popolare cinese	Wuhan Iron and Steel Co., Ltd.	C156	70,6 %	45,60 %
Repubblica popolare cinese	Xinyu Iron & Steel Co., Ltd.	C148	70,6 %	45,60 %
Repubblica popolare cinese	Tutte le altre società	C999	73,7 %	48,70 %

## ALLEGATO 2.7

**Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 della Commissione, del 26 agosto 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 224 del 27.8.2015, pag. 10).**

Paese	Società	Codice aggiuntivo TARIC	Dazio antidumping definitivo originario	Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia
Repubblica popolare cinese	Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd., Taiyuan City	C024	24,4 %	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co Ltd., Tianjin City	C025	24,4 %	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Lianzhong Stainless Steel Corporation, Guangzhou	C026	24,6 %	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Ningbo Qi Yi Precision Metals Co., Ltd., Ningbo	C027	24,6 %	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Tianjin Lianfa Precision Steel Corporation, Tianjin	C028	24,6 %	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Zhangjiagang Pohang Stainless Steel Co., Ltd., Zhangjiagang City	C029	24,6 %	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Tutte le altre società	C999	25,3 %	0,3 %
Taiwan	Chia Far Industrial Factory Co., Ltd., Taipei City	C030	0,0 %	0,0 %
Taiwan	Tutte le altre società	C999	6,8 %	0,0 %

## ALLEGATO 2.8

**Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1246 della Commissione, del 28 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 204 del 29.7.2016, pag. 70).**

Paese	Società	Codice aggiuntivo TARIC	Dazio antidumping definitivo originario	Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia
Repubblica popolare cinese	Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd., Jiangyin	C060	18,4 %	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd., Jiangyin	C061	18,4 %	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd., Zhangjiagang	C062	22,5 %	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd., Zhangjiagang	C063	22,5 %	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd., Zhangjiagang	C064	22,5 %	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd., Zhangjiagang	C065	22,5 %	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Tutte le altre società	C999	22,5 %	0,0 %

## ALLEGATO 2.9

**Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019 della Commissione, del 16 giugno 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia (GU L 155 del 17.6.2017, pag. 6).**

Paese	Società	Dazio antidumping definitivo originario	Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia
Bielorussia	Tutte le società	10,60 %	0,0 %

**Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1141 della Commissione, del 27 giugno 2017, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di talune barre di acciaio inossidabile originarie dell'India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 28.6.2017, pag. 2).**

Paese	Società	Città	Codice aggiuntivo TARIC	Dazio compensativo definitivo originario	Dazio compensativo in caso di applicazione della misura di salvaguardia
India	Chandan Steel Ltd., Mumbai		B002	3,4 %	0,0 %
India	Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai; Precision Metals, Mumbai; Hindustan Inox Ltd., Mumbai; Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Mumbai		B003	3,3 %	0,0 %
India	Viraj Profiles Limited, Palghar, Maharashtra e Mumbai, Maharashtra		B004	0,0 %	0,0 %
India	Ambica Steel Ltd.	New Delhi	B005	4,0 %	0,0 %
India	Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd.	Navi-Mumbai	B005	4,0 %	0,0 %
India	Chase Bright Steel Ltd.	Navi-Mumbai	B005	4,0 %	0,0 %
India	D.H. Exports Pvt. Ltd.	Mumbai	B005	4,0 %	0,0 %
India	Facor Steels Ltd.	Nagpur	B005	4,0 %	0,0 %
India	Global Smelters Ltd.	Kanpur	B005	4,0 %	0,0 %
India	Indian Steel Works Ltd.	Navi-Mumbai	B005	4,0 %	0,0 %
India	Jyoti Steel Industries Ltd.	Mumbai	B005	4,0 %	0,0 %
India	Laxcon Steels Ltd.	Ahmedabad	B005	4,0 %	0,0 %
India	Meltroll Engineering Pvt. Ltd.	Mumbai	B005	4,0 %	0,0 %

Paese	Società	Città	Codice aggiuntivo TARIC	Dazio compensativo definitivo originario	Dazio compensativo in caso di applicazione della misura di salvaguardia
India	Mukand Ltd.	Thane	B005	4,0 %	0,0 %
India	Nevatia Steel & Alloys Pvt. Ltd.	Mumbai	B005	4,0 %	0,0 %
India	Panchmahal Steel Ltd.	Kalol	B005	4,0 %	0,0 %
India	Raajratna Metal Industries Ltd.	Ahmedabad	B005	4,0 %	0,0 %
India	Rimjhim Ispat Ltd.	Kanpur	B005	4,0 %	0,0 %
India	Sindia Steels Ltd.	Mumbai	B005	4,0 %	0,0 %
India	SKM Steels Ltd.	Mumbai	B005	4,0 %	0,0 %
India	Parekh Bright Bars Pvt. Ltd.	Thane	B005	4,0 %	0,0 %
India	Shah Alloys Ltd.	Gandhinagar	B005	4,0 %	0,0 %
India	Tutte le altre società		B999	4,0 %	0,0 %

## ALLEGATO 2.11

**Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1846 della Commissione, del 14 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 268 del 15.10.2015, pag. 9).**

Paese	Società	Codice aggiuntivo TARIC	Dazio antidumping definitivo originario	Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia
Repubblica popolare cinese	Valin Group	A930	7,9 %	0 %
Repubblica popolare cinese	Tutte le altre società	A999	24,0 %	0 %

## ALLEGATO 2.12

**Regolamento di esecuzione (UE) 2015/110 della Commissione, del 26 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari dell'Ucraina, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 6).**

Paese	Società	Codice aggiuntivo TARIC	Dazio antidumping definitivo originario	Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia
Repubblica popolare cinese	Tutte le società	—	90,60 %	65,6 %
Russia	Gruppo TMK (società per azioni aperta Seversky Pipe Plant e società per azioni Taganrog Metallurgical Works)	A892	16,80 %	0,0 %
Russia	Gruppo OMK (società per azioni aperta Vyksa Steel Works e società per azioni Almetjevsk Pipe Plant)	A893	10,10 %	0,0 %
Russia	Tutte le altre società	A999	20,50 %	0,0 %
Bielorussia	Tutte le società	—	38,10 %	13,1 %

## ALLEGATO 2.13

**Regolamento di esecuzione (UE) 2018/330 della Commissione, del 5 marzo 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 63 del 6.3.2018, pag. 15).**

Paese	Società	Codice aggiuntivo TARIC	Dazio antidumping definitivo originario	Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia
Repubblica popolare cinese	Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd, Haiyu	B120	71,9 %	46,9 %
Repubblica popolare cinese	Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Situan	B118	48,3 %	23,3 %
Repubblica popolare cinese	Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd, Yongzhong	B119	48,6 %	23,6 %
Repubblica popolare cinese	Baofeng Steel Group, Co. Ltd., Lishui,	B 236	56,9 %	31,9 %

Paese	Società	Codice aggiuntivo TARIC	Dazio antidumping definitivo originario	Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia
Repubblica popolare cinese	Changzhou City Lianyi Special Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Changzhou,	B 237	56,9 %	31,9 %
Repubblica popolare cinese	Huadi Steel Group, Co. Ltd., Wenzhou,	B 238	56,9 %	31,9 %
Repubblica popolare cinese	Huzhou Fengtai Stainless Steel Pipes, Co. Ltd., Huzhou,	B 239	56,9 %	31,9 %
Repubblica popolare cinese	Huzhou Gaolin Stainless Steel Tube Manufacture, Co. Ltd., Huzhou,	B 240	56,9 %	31,9 %
Repubblica popolare cinese	Huzhou Zhongli Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Huzhou,	B 241	56,9 %	31,9 %
Repubblica popolare cinese	Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group, Co. Ltd., Beijing,	B 242	56,9 %	31,9 %
Repubblica popolare cinese	Jiangyin Huachang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Jiangyin	B 243	56,9 %	31,9 %
Repubblica popolare cinese	Lixue Group, Co. Ltd., Ruian,	B 244	56,9 %	31,9 %
Repubblica popolare cinese	Shanghai Crystal Palace Pipe, Co. Ltd., Shanghai,	B 245	56,9 %	31,9 %
Repubblica popolare cinese	Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Shanghai,	B 246	56,9 %	31,9 %
Repubblica popolare cinese	Shanghai Shangshang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Shanghai,	B 247	56,9 %	31,9 %
Repubblica popolare cinese	Shanghai Tianbao Stainless Steel, Co. Ltd., Shanghai,	B 248	56,9 %	31,9 %
Repubblica popolare cinese	Shanghai Tianyang Steel Tube, Co. Ltd., Shanghai,	B 249	56,9 %	31,9 %
Repubblica popolare cinese	Wenzhou Xindeda Stainless Steel Material, Co. Ltd., Wenzhou,	B 250	56,9 %	31,9 %
Repubblica popolare cinese	Wenzhou Baorui Steel, Co. Ltd., Wenzhou,	B 251	56,9 %	31,9 %
Repubblica popolare cinese	Zhejiang Conform Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Jixing,	B 252	56,9 %	31,9 %
Repubblica popolare cinese	Zhejiang Easter Steel Pipe, Co. Ltd., Jiaying,	B 253	56,9 %	31,9 %
Repubblica popolare cinese	Zhejiang Five - Star Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Wenzhou,	B 254	56,9 %	31,9 %
Repubblica popolare cinese	Zhejiang Guobang Steel, Co. Ltd., Lishui,	B 255	56,9 %	31,9 %

Paese	Società	Codice aggiuntivo TARIC	Dazio antidumping definitivo originario	Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia
Repubblica popolare cinese	Zhejiang Hengyuan Steel, Co. Ltd., Lishui,	B 256	56,9 %	31,9 %
Repubblica popolare cinese	Zhejiang Jiashang Stainless Steel, Co. Ltd., Jiaxing City,	B 257	56,9 %	31,9 %
Repubblica popolare cinese	Zhejiang Jinxin Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Xiping Town,	B 258	56,9 %	31,9 %
Repubblica popolare cinese	Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals, Co. Ltd., Huzhou,	B 259	56,9 %	31,9 %
Repubblica popolare cinese	Zhejiang Kanglong Steel, Co. Ltd., Lishui,	B 260	56,9 %	31,9 %
Repubblica popolare cinese	Zhejiang Qiangli Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Xiping Town,	B 261	56,9 %	31,9 %
Repubblica popolare cinese	Zhejiang Tianbao Industrial, Co. Ltd., Wenzhou,	B 262	56,9 %	31,9 %
Repubblica popolare cinese	Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd., Lishui,	B 263	56,9 %	31,9 %
Repubblica popolare cinese	Zhejiang Yida Special Steel, Co. Ltd., Xiping Town.	B 264	56,9 %	31,9 %
Repubblica popolare cinese	Tutte le altre società	B999	71,9 %	46,9 %

## ALLEGATO 2.14

**Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1469 della Commissione, del 1° ottobre 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 246 del 2.10.2018, pag. 20).**

Paese	Società	Codice aggiuntivo TARIC	Dazio antidumping definitivo originario	Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia
Russia	Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant e Joint Stock Company Pervouralsky Novotrubny Works	A741	24,1 %	0,0 %
Russia	OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant e OAO Seversky Tube Works	A859	28,7 %	3,7 %
Russia	Tutte le altre società	A999	35,8 %	10,8 %
Ucraina	OJSC Dnepropetrovsk Tube Works	A742	12,3 %	0,0 %



Paese	Società	Codice aggiuntivo TARIC	Dazio antidumping definitivo originario	Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia
Ucraina	LLC Interpipe Niko Tube e OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP)	A743	13,8 %	0,0 %
Ucraina	CJSC Nikopol Steel Pipe Plant Yutist	A744	25,7 %	0,7 %
Ucraina	Tutte le altre società	A999	25,7 %	0,7 %

## ALLEGATO 2.15

**Regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 della Commissione, dell'11 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 121 del 12.5.2017, pag. 3).**

Paese	Società	Codice aggiuntivo TARIC	Dazio antidumping definitivo originario	Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia
Repubblica popolare cinese	Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd.	C171	29,2 %	4,2 %
Repubblica popolare cinese	Hubei Xinyegang Special Tube Co., Ltd.	C172	54,9 %	29,9 %
Repubblica popolare cinese	Yangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd.	C173	39,9 %	14,9 %
Repubblica popolare cinese	Hengyang Valin MPM Co., Ltd.	C174	48,2 %	23,2 %
Repubblica popolare cinese	Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co., Ltd.	C204	41,4 %	16,4 %
Repubblica popolare cinese	Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd.	C998	45,6 %	20,6 %
Repubblica popolare cinese	Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd.	C998	45,6 %	20,6 %
Repubblica popolare cinese	Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd	C998	45,6 %	20,6 %
Repubblica popolare cinese	Wuxi SP. Steel Tube Manufacturing Co., Ltd	C998	45,6 %	20,6 %

Paese	Società	Codice aggiuntivo TARIC	Dazio antidumping definitivo originario	Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia
Repubblica popolare cinese	Zhangjiagang Tubes China Co., Ltd.	C998	45,6 %	20,6 %
Repubblica popolare cinese	TianJin TianGang Special Petroleum Pipe Manufacture Co., Ltd	C998	45,6 %	20,6 %
Repubblica popolare cinese	Shandong Zhongzheng Steel Pipe Manufacturing Co., Ltd.	C998	45,6 %	20,6 %
Repubblica popolare cinese	Tutti gli altri produttori	C999	54,9 %	29,9 %

## ALLEGATO 2.16

**Regolamento di esecuzione (UE) 2019/251 della Commissione, del 12 febbraio 2019, relativo ai dazi antidumping definitivi istituiti sulle importazioni da parte di Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd e recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 42 del 13.2.2019, pag. 25).**

Paese	Società	Città	Codice aggiuntivo TARIC	Dazio antidumping definitivo originario	Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia
Repubblica popolare cinese	Shandong Luxing Steel Pipe Co, Ltd., Qingzhou, RPC		A949	17,7 %	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Hebei Hongling Seamless Steel Pipes Manufacturing Co., Ltd	Handan	A950	27,2 %	2,2 %
Repubblica popolare cinese	Hengyang Valin MPM Co., Ltd	Hengyang	A950	27,2 %	2,2 %
Repubblica popolare cinese	Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd	Hengyang	A950	27,2 %	2,2 %
Repubblica popolare cinese	Jiangsu Huacheng Industry Group Co., Ltd	Zhangjiagang	A950	27,2 %	2,2 %
Repubblica popolare cinese	Jiangyin City Seamless Steel Tube Factory	Jiangyin	A950	27,2 %	2,2 %
Repubblica popolare cinese	Jiangyin Metal Tube Making Factory	Jiangyin	A950	27,2 %	2,2 %
Repubblica popolare cinese	Pangang Group Chengdu Iron & Steel Co., Ltd	Chengdu	A950	27,2 %	2,2 %
Repubblica popolare cinese	Shenyang Xinda Co., Ltd	Shenyang	A950	27,2 %	2,2 %

Paese	Società	Città	Codice aggiuntivo TARIC	Dazio antidumping definitivo originario	Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia
Repubblica popolare cinese	Suzhou Seamless Steel Tube Works	Suzhou	A950	27,2 %	2,2 %
Repubblica popolare cinese	Tianjin Pipe (Group) Corporation (TPCO)	Tianjin	A950	27,2 %	2,2 %
Repubblica popolare cinese	Wuxi Dexin Steel Tube Co., Ltd	Wuxi	A950	27,2 %	2,2 %
Repubblica popolare cinese	Wuxi Dongwu Pipe Industry Co., Ltd	Wuxi	A950	27,2 %	2,2 %
Repubblica popolare cinese	Wuxi Seamless Oil Pipe Co., Ltd	Wuxi	A950	27,2 %	2,2 %
Repubblica popolare cinese	Zhangjiagang City Yiyang Pipe Producing Co., Ltd	Zhangjiagang	A950	27,2 %	2,2 %
Repubblica popolare cinese	Zhangjiagang Yichen Steel Tube Co., Ltd	Zhangjiagang	A950	27,2 %	2,2 %
Repubblica popolare cinese	Tutte le altre società		A999	39,2 %	14,2 %

## ALLEGATO 2.17

**Regolamento di esecuzione (UE) 2015/865 della Commissione, del 4 giugno 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese facendo seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 139 del 5.6.2015, pag. 12).**

Paese	Società	Codice aggiuntivo TARIC	Dazio antidumping definitivo originario	Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia
Repubblica popolare cinese	Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao	A899	0,00 %	0,00 %
Repubblica popolare cinese	Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd, Maanshan, e Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang	A952	31,10 %	6,10 %
Repubblica popolare cinese	Tutte le altre società	A999	46,20 %	21,20 %

**RETTIFICHE****Rettifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013)*

Il termine «gestione economica» è sostituito da «governance economica» in tutto il regolamento nella forma grammaticale opportuna.

---







ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**